



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA -

Allegato A alla Deliberazione del C.C. n. 81 del 10.08.2016

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 19/06/1979 n. 348: Decentramento di funzioni agli Enti Locali;
- Legge quadro 15/01/1992 n°21 relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea richiamata dall'articolo 39 della legge Regionale n°21/2005;
- Decreto Assessore dei Trasporti Regione Sardegna del 26/07/1984 n. 117/2396/S (Approvazione schema di regolamento tipo per il servizio noleggio con conducente);
- D.M. del 20/04/1993: Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;
- D.L.vo 18/08/2000, n. 267: Ordinamento sugli Enti Locali – Testo Unico;
- Legge Regionale 07/12/2005 n.21 concernente la Disciplina del trasporto pubblico locale in Sardegna;
- Deliberazione della Giunta Regionale 10/42 del 13/03/2010 sui criteri da utilizzare per la redazione dei Regolamenti Comunali per l'esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente;
- Decreto Assessorato dei Trasporti n°6 del 12/05/2010, Direttive per l'attuazione della Delibera della Giunta regionale n°25/38 del 12/03/2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale 10/42 del 01/07/2010, istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21.7.2015, Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento.

SOMMARIO

ART. 1	3
Principi generali.....	3
ART. 2	4
Definizione dei servizi.....	4
ART. 3	4
Figure giuridiche di gestione	4
ART. 4	4
Condizioni d'esercizio.....	4
ART. 5	5
Modalità di svolgimento del servizio	5
ART. 6	5

Commissione Comunale.....	5
ART.7	5
Requisiti per l'esercizio della professione.....	5
ART. 8	6
Esercizio delle attività di trasporto pubblico non di linea	6
ART.9	6
Numero delle titolarità di taxi e noleggio dei veicoli M1 da adibire ad ogni servizio	6
ART. 10.....	7
Concorso per l'assegnazione della autorizzazioni.....	7
ART. 11	7
Contenuti del bando di concorso	7
ART. 12.....	7
Commissione di concorso.....	7
ART. 13	7
Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.....	7
ART. 14.....	8
Validità della graduatoria	8
ART. 15	8
Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura.....	8
ART. 16.....	8
Validità dell'autorizzazione.....	8
ART. 17.....	9
Caratteristiche delle autovetture	9
ART. 18.....	9
Sostituzione definitiva dell'autovettura.....	9
ART. 19.....	9
Sostituzione temporanea dell'autovettura	9
ART. 20.....	10
Contrassegni per autoveicoli	10
ART. 21	10
Inizio e sospensione del servizio con autovettura.....	10
Art. 22.....	10
Stazionamento veicoli - Acquisizione del servizio.....	10
Art. 23.....	10
Collaborazione alla guida	10
Art. 24.....	11
Interruzione del trasporto	11
Art. 25.....	11
Trasporto persone portatrici di handicap.....	11
ART. 26.....	11

Informazione all'utenza.....	11
ART. 27.....	11
Monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico non di linea.....	11
ART. 28.....	11
Tariffe.....	11
Art. 29.....	11
Contachilometri.....	11
Art. 30.....	11
Comportamento del noleggiatore durante il servizio.....	11
Art. 31.....	12
Comportamento dell'utente durante il servizio.....	12
Art. 32.....	13
Addetti alla vigilanza.....	13
Art. 33.....	13
Sanzioni amministrative.....	13
Art. 34.....	13
Violazioni e sanzioni.....	13
Art. 35.....	14
Decadenza dell'autorizzazione.....	14
Art. 36.....	14
Sospensione dell'autorizzazione.....	14
Art. 37.....	15
Revoca dell'autorizzazione.....	15
Art. 38.....	15
Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione.....	15
Art. 39.....	15
Approvazione del Regolamento.....	15
Art. 40.....	15
Abrogazioni - Norma finale.....	15

ART. 1

Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione Comunale o regionale e sono soggette alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse e della normativa vigente.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, commi 1, 2, 3 e del comma 11-bis del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148, anche il noleggio con conducente svolto con motocarrozze e veicoli a trazione animale è da intendersi liberalizzato, ancorché sottoposto a regolamentazione comunale.

2. Il regolamento disciplina sia i servizi liberalizzati che i servizi svolti con veicoli M1, sulla base dei principi stabiliti dalla legge n. 21/1992 e dalle altre norme che regolano la materia.

Nello specifico l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente rientra nella sfera della libertà d'iniziativa economica ai sensi dell'art. 41 della Costituzione ed è disciplinata a livello nazionale dalla legge n. 218/2003, che prevede espressamente la liberalizzazione del settore e l'accesso al mercato di tutti gli operatori economici senza alcun contingentamento.

Gli altri servizi di trasporto pubblico non di linea sono invece disciplinati dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di linea.

ART. 2

Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura assicura una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.
2. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è esercitato da imprenditori pubblici o privati e mira a soddisfare la domanda collettiva preordinata di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni.
3. Sono definiti **autoservizi pubblici non di linea** quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviaria, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti volta per volta. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente sino a nove posti a sedere compreso il conducente (noto come servizio di N.C.C.); entrambi possono essere svolti con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
4. Si intendono per **veicoli M1** quelli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, come definiti dall'art. 47 del Codice della strada.

ART. 3

Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
 - a) Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 08/08/1985 n.443;
 - b) Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.

ART. 4

Condizioni d'esercizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata per le autovetture dal Comune.
 2. E' vietato, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e conducente e della licenza del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
 3. Ciascuna autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo.
 4. E' ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e conducente.
 5. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art.85 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
 6. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o suo sostituto, da un collaboratore familiare conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge n.21/92 (1), una volta istituito.
 8. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno e, i documenti di abilitazione alla guida e CAP.
- (1) Presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.*

ART. 5

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria
2. Salvo quanto disposto dalla normativa vigente, è vietato esercitare il servizio di noleggio con conducente, su itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti. Per infrazione al presente divieto, l'Autorità comunale può disporre la revoca della licenza.
3. l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio

ART. 6

Commissione Comunale

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita commissione così composta:
 - a) Responsabile del Servizio, Presidente;
 - b) Comandante o suo delegato, del Corpo di polizia Municipale;
 - c) Due rappresentanti designati dalle Associazioni di categorie dei noleggiatori maggiormente rappresentativi a livello regionale e/o provinciale;
 - d) Due rappresentanti designati dalle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentativi a livello regionale e/o provinciale;
 - e) Dall'Assessore comunale di riferimento;
 - f) Da due rappresentanti del Consiglio Comunale.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del settore Attività Produttive;
3. In caso di mancata designazione dei rispettivi rappresentanti da parte delle Associazioni di cui al comma 1, la Commissione sarà costituita dai restanti componenti;
4. I componenti della Commissione possono essere sostituiti nel periodo di validità della stessa a seguito di dimissioni, decesso, o in caso di decadenza per mancata partecipazione alle riunioni senza giustificato motivo, per tre volte consecutive;
5. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto.
6. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e con la presenza di un terzo dei componenti in seconda convocazione;
7. La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
8. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
9. La Commissione Comunale svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune;
10. Altresì la Commissione:
 - a) propone attività di vigilanza sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del presente Regolamento che potranno essere espletate tramite gli uffici comunali;
 - b) promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
 - c) segnala problemi e formula proposte alla Commissione Regionale consultiva.

ART.7

Requisiti per l'esercizio della professione

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per Legge, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b) non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
 - c) non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio noleggio, da parte del Comune di Arbus e di altri Comuni;
 - d) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art.6 della Legge 15.1.92 n.21, tenuto dalla Camera di Commercio, se istituito (1);

d) L'aver svolto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per lo stesso periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

e) **avere sia la sede dell'attività sia la rimessa nel Comune di Arbus (2)**, idonea allo svolgimento dell'attività ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, e presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. **(3)**;

f) essere proprietario o avere la disponibilità in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio (art.8, comma 1, Legge n.21/92). La disponibilità dell'autovettura, il veicolo a trazione animale o la motocarozzetta dovranno essere possedute al momento dell'avvio dell'attività.

g) non essere affetti da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio, debitamente certificata ed in piena validità.

(1) Art.6, Legge 21/92-Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dalla normativa vigente dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

(2) Per rimessa deve intendersi anche uno spazio privo di particolari strutture, situato su un'area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni (art.8, comma 3, Legge n.21/92).

(3) Art.8, 3°comma Legge 21/92-Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza

ART. 8

Esercizio delle attività di trasporto pubblico non di linea

1. Ad eccezione delle categorie di veicoli M1 non è più previsto stabilire un numero massimo di titolarità da attribuire con bando di pubblico concorso, pertanto i soggetti in possesso dei requisiti d'idoneità e professionalità previsti dalla legge e disciplinati nel presente Regolamento comunale possono esercitare l'attività senza ulteriori vincoli.

2. L'esercizio delle suddette attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990

ART.9

Numero delle titolarità di taxi e noleggio dei veicoli M1 da adibire ad ogni servizio

1. Ai sensi della recente Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21.7.2015, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente e taxi sottoposti a contingente numerico sono esclusivamente quelli della categoria M1, cioè veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, come definiti dall'art. 47 del Codice della strada. Solo dunque per questa categoria di veicoli l'Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia, predispone i bandi di pubblico concorso per la loro assegnazione.

2. L'Amministrazione comunale nel stabilisce il numero ed il tipo delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente, con Deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e /o regionali di categoria.

Il numero di veicoli M1 da adibire al servizio di taxi o noleggio con conducente viene determinato attraverso una metodologia di calcolo del fabbisogno basata su alcune variabili socio economiche territoriali tra le quali:

- il numero di titolarità già operanti;

- entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;

- estensione territoriale;

- offerta riguardante le altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: tipologia del servizio offerto, frequenza, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;

- presenza di poli produttivi, servizi amministrativi, servizi socio sanitari, scolastici, sportivi e culturali che si svolgono nel Comune;

- offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;
- rapporto con altre realtà analoghe del territorio regionale e studi di settore.

3. Al fine del rilascio di nuove titolarità l'Amministrazione Comunale deve tener conto e dimostrare un'effettiva mutazione di tutti i fattori socio economici di cui al comma 1 che ne giustifichi l'incremento, mediante una relazione tecnica da allegare alla deliberazione del Consiglio comunale che approva il Regolamento comunale in materia o lo modifica con riferimento al numero totale di titolarità da rilasciare. La relazione dovrà contenere, nel dettaglio, una quantificazione numerica riferita a ciascun dato indicato al precedente comma 2 in modo tale da rendere evidente la necessità di ulteriori titolarità rispetto a quanto determinato con riferimento all'ultima programmazione numerica.

4. Il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, con provvedimento n°. 4348 del 26/10/1973 ha autorizzato il Comune di Arbus ad immettere nel servizio di noleggio con conducente un autobus da 60 posti oltre alle 6 autovetture già autorizzate dal servizio stesso. Pertanto il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture con conducente da immettere in servizio, a suo tempo approvate, sono 6.

ART. 10

Concorso per l'assegnazione della autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli a soggetti in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura.
2. Il bando di concorso per le assegnazioni delle autorizzazioni dovrà contenere tutte le indicazioni per la partecipazione allo stesso nonché i titoli oggetto di valutazione, il punteggio attribuito a ciascun titolo, eventuali titoli di preferenza.
- 3 Il bando di concorso è:
 - a. pubblicato sul portale on line della Regione Sardegna dedicato ai bandi degli enti;
 - b. pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio;
 - c. trasmesso ai Comuni della Provincia e all'Amministrazione Provinciale per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori per 30 giorni consecutivi;
 - d. inviato alle associazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio.

ART. 11

Contenuti del bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - c) requisiti per la partecipazione al concorso;
 - d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

ART. 12

Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso, l'Amministrazione comunale nomina un'apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta da due membri esperti nel settore del noleggio con conducente.
3. La Commissione è presieduta dal Responsabile del servizio Attività Produttive;
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Settore Attività Produttive di qualifica non inferiore alla C.

ART. 13

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale, approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione del concorso.
2. L'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, né dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro 30 giorni a presentare la documentazione richiesta.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art.7 del presente regolamento, **della obbligatorietà e della disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede dell'esercizio dell'attività e di una rimessa che devono essere situate all'interno del territorio del Comune di Arbus**, nonché della dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.

ART. 14

Validità della graduatoria

1. La graduatoria formulata dalla Commissione di gara è affissa all'albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni, ha validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione, salvo che non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.

2. Qualora durante l'anno di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria.

3. Una volta approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di gara del concorso, l'ufficio deputato provvede all'assegnazione dell'autorizzazione agli aventi titolo subordinando la stessa alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

ART. 15

Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art.3 della Legge n.21/92, se istituito, ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:

a. essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;

b. avere compiuto sessanta anni;

c. essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, che ne faccia richiesta entro sei mesi dalla data dell'evento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare – erede e il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine massimo di anni due dall'avvenuto decesso (Art.9, 2°comma, Legge 21/92), l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

4. Il trasferimento "mortis causa", su designazione degli eredi ad un soggetto terzo, può avvenire qualora questi abbia i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, per l'esercizio dell'attività, dal presente regolamento.

5. Il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" è disposto subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione (atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) deve essere regolarmente registrato.

b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede a cui volturare l'autorizzazione.

c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

6. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento dalla prima.

ART. 16

Validità dell'autorizzazione

1. La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dal presente Regolamento.

2. L'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura e conducente ha validità fino al 31 dicembre di ciascun anno ed alla scadenza si intenderà automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi, previa presentazione di una dichiarazione da parte del titolare, di prosecuzione attività per l'anno successivo e contestuale autocertificazione sulla permanenza di tutti i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

3. Qualora nel corso della verifica venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 60 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, si procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme in materia di revoca della autorizzazione.

ART. 17

Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

2. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio dovranno essere idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

ART. 18

Sostituzione definitiva dell'autovettura

1 Il titolare dell'autorizzazione può essere autorizzato dal responsabile del servizio alla sostituzione definitiva dell'autovettura con altro veicolo dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in buono stato d'uso, dotato dei contrassegni di cui all'art. 19, e da verificarsi da parte della Commissione di cui all' art.6.

2. Il titolare deve pertanto chiedere l'autorizzazione comunicando all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso.

3. L'ufficio competente, a seguito delle verifiche, provvede al rilascio di apposito nulla-osta per le operazioni di visita e prova inerenti l'immatricolazione per uso di terzi da noleggio con conducente o di revisione, presso l'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (D.D.T.); in tale ipotesi, sull'autorizzazione e sul libretto di servizio deve essere apposta l'annotazione relativa all'intervenuta modifica.

4. Non sono ammesse sostituzioni temporanee o definitive senza la prescritta autorizzazione.

ART. 19

Sostituzione temporanea dell'autovettura

1. Per la sostituzione delle autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, il responsabile del servizio comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

a) La locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazioni rilasciata dal Comune di Arbus o Comuni contigui;

b) Il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;

c) Il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;

d) Sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso la propria officina ed il tempo necessario per la riparazione. In caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata presso le competenti autorità;

e) L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

ART. 20

Contrassegni per autoveicoli

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno recante la seguente scritta: "**NOLEGGIO**" e sono dotati di una targa da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore del veicolo recante sulla parte superiore la scritta "**Comune di Arbus**" e "**NCC**" a caratteri neri, al centro lo stemma comunale e nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione.
2. I contrassegni di cui al comma precedente, devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili.
3. E' consentita l'apposizione sulle fiancate dei veicoli di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada.

ART. 21

Inizio e sospensione del servizio con autovettura

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data di rilascio dello stesso titolo.
2. Qualora per comprovati gravi motivi, non sia possibile, da parte dell'avente diritto, attivare l'autorizzazione entro i 90 giorni, tale termine può essere prorogato per altri 90 giorni.
3. Qualsiasi sospensione o interruzione del servizio deve essere comunicata prontamente al servizio comunale interessato, non oltre giorni 3.

ART. 22

Stazionamento veicoli - Acquisizione del servizio

1. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale di Arbus, su area privata.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate anche a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio di piazza, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 della Legge n° 21/92.
3. Il noleggiatore può, in deroga alla norma generale, prelevare l'utente dal suo domicilio quando trattasi di persona invalida, malata o comunque fisicamente impedita.
4. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel Comune di Arbus, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. È fatta salva l'ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio relative alla effettuazione di ulteriori servizi. Le ulteriori prenotazioni potranno essere utilmente effettuate e dimostrate tramite e-mail, messaggio di testo su telefono cellulare, o mediante telefax e segreteria telefonica, successivamente trascritte nel foglio di servizio.
5. In capo al titolare dell'autorizzazione insiste l'obbligo di compilazione di un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all'autorizzazione. Il foglio di servizio dovrà riportare i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio, di cui ai contenuti indicati nell'art. 11 della legge n. 21/1992;

ART. 23

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltretutto di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti, sostituti o di familiari, deve preventivamente comunicare al Comune, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari alla verifica dei requisiti per la professione.

ART. 24

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 25

Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzelle pieghevoli, delle stampelle, dei cani-guida e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 26

Informazione all'utenza

1. I Comuni stabiliscono le modalità per garantire all'utenza una adeguata informazione. In particolare stabiliscono i luoghi adibiti allo stazionamento dei taxi e dei veicoli di noleggio autorizzati allo stazionamento pubblico, i numeri telefonici utili per collegarsi ai titolari di taxi e l'elenco dei numeri telefonici dei noleggiatori da rimessa. I Comuni pubblicizzano altresì un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

ART. 27

Monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico non di linea

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni, nei quali sono presenti i servizi di taxi e noleggio con conducente trasmettono, all'Assessorato regionale dei trasporti, l'elenco delle titolarità autorizzate e effettivamente in esercizio nonché altri dati ritenuti necessari per il monitoraggio dei servizi non di linea, secondo uno schema predisposto e inoltrato a tutti i Comuni dal Servizio regionale competente.

ART. 28

Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 20/04/1993, i titolari di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

ART. 29

Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente preventivamente.

ART. 30

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

- b)** prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c)** conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo della circolazione stradale;
- d)** compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- e)** mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- f)** predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- g)** consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- h)** mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri ;
- i)** tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
- l)** tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa, l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirlo a chiunque ne abbia interesse;
- m)** ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- n)** comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso;
- o)** effettuare per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
- p)** adibire alla guida del veicolo conducenti in possesso dei requisiti professionali prescritti;
- q)** utilizzare per lo svolgimento della professione esclusivamente veicoli autorizzati;
- r)** rilasciare al cliente la fattura o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:

- a)** far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa anche durante i periodi di sosta;
- b)** portare animali in vettura;
- c)** deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d)** interrompere il servizio di propria iniziativa, salva esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- e)** chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- f)** rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
- g)** fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h)** stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali o ferroviarie, quando previsto;
- i)** effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

3. Nell'ambito del Comune di Arbus è vietato ai titolari di autorizzazione d'esercizio rilasciata da altri Comuni, procurarsi servizi di noleggio con stabilità e continuità.

4. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

5. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale, civile ed amministrativo agli stessi imputabili a norma di Legge.

ART. 31

Comportamento dell'utente durante il servizio

Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a)** fumare durante il trasporto;
- b)** gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c)** imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d)** pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e)** pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente

Codice della Strada.

ART. 32

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Arbus e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art.13 della Legge 24.11.81 n.689.

ART. 33

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente Regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art.7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°.267 e dalla Legge 24/11/1981 n°.689;

b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza, o revoca dell'autorizzazione.

2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo editale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.

4. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente trasmette la documentazione al Responsabile del Servizio e successivamente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.

5. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare la sanzione ed il relativo provvedimento del caso è il responsabile del servizio attività produttive, a cui fa capo la materia, sentito il parere della Commissione di cui all'art.6.

6. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 8, l'interessato ha il diritto di presentare documentazione o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.

ART. 34

Violazioni e sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 350,00:

a) art. 4 comma 8;

b) art. 5 comma 3;

c) art. 20;

d) art. 26 comma 2;

e) art.27;

f) art.28, comma 1, lettera a-e-f-g-h-i-l-m-n;

g) art.28, comma 2, lettera b-g

h) art.29

2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 450,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni:

a) articolo 16 comma 2;

b) articolo 26, comma 3;

c) articolo 28, comma 1, lettera b;

d) articolo 27, comma 2, lettera a, d, f, i.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 ad €. 450,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni:

a) articolo 22;

b) articolo 24;

c) articolo 28, comma 2, lettera e, f.

4. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €200,00 ad €500,00.

5. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, esponga insegne o altri mezzi pubblicitari indicanti l'attività svolta abusivamente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €200,00 a €500,00 ed alla sanzione accessoria di rimozione dei mezzi impiegati.

Qualora il trasgressore non adempia entro giorni 30 dalla data di notifica dell'ordinanza di rimozione, il Comune provvederà d'ufficio con addebito dei costi.

6. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €200,00 ad €500,0 ed alla sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

7. Chiunque, privo dei requisiti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €200,00 ad €500,00. L'Amministrazione comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni;

8. Il titolare dell'autorizzazione che violi, per tre volte nell'arco di 12 mesi, le disposizioni indicate nel presente regolamento è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni.

9. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.

10. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non potrà coincidere con l'eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.

ART. 35

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale viene a decadere automaticamente con obbligo per il responsabile del servizio di emanare il relativo provvedimento entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione:

a) non provveda entro il termine stabilito alla presentazione dei documenti richiesti al momento dell'assegnazione dell'autorizzazione;

b) non provveda ad iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data di rilascio o dalla volta dell'autorizzazione;

c) interrompa ingiustificatamente il servizio per un periodo, anche non continuativo, superiore a 90 (novanta) giorni nell'arco di un anno, salvo motivi di forza maggiore;

d) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio del Comune di Arbus;

e) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare;

f) per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;

g) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni.

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (D.D.T.) per l'adozione del provvedimento di competenza.

ART. 36

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni nel caso in cui il conducente:

a) incorra in violazioni di norme di cui al Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;

b) incorra nelle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e per guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

c) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione alle norme stabilite dal presente regolamento;

d) violi i criteri per la determinazione delle tariffe.

2. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione viene adottato dal responsabile del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione, e dell'eventuale recidiva, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art.6.

3. L'ufficio comunale competente invia copia del provvedimento all'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (D.D.T.) per l'adozione del provvedimento di competenza.

ART. 37

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale viene revocata, sentita la Commissione Comunale di cui all'art.6, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione:

- a) violi le norme sul cumulo delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2;
- b) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
- c) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.

2. L'ufficio comunale competente invia copia del provvedimento all'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (D.D.T.) per l'adozione del provvedimento di competenza.

ART. 38

Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

1. L'autorizzazione ed il libretto di servizio devono essere restituiti al servizio comunale competente in caso di sospensione, decadenza, cessazione o revoca.

2. Nei casi di cui al precedente comma, l'ufficio comunale competente ne darà comunicazione all'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (D.D.T.) per i provvedimenti di competenza.

3. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

ART. 39

Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, secondo le previsioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21.7.2015 sono immediatamente esecutivi e non già sottoposti a verifica preventiva regionale; ciò anche al fine di rendere più spedita e snella l'azione amministrativa.

2. L'Amministrazione regionale si riserva di eseguire controlli successivi a campione per verificare la conformità dei regolamenti comunali ai criteri dettati dalla Giunta regionale, in coerenza con il ruolo di pianificazione e controllo in materia di trasporto pubblico locale di competenza regionale.

ART. 40

Abrogazioni - Norma finale

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente Regolamento sul servizio di noleggio con conducente già adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30.10.2013, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge n.21/92, nonché tutte le altre norme di Legge e di Regolamento vigenti in materia.